

TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO

ORIGINALE

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

La Dott.ssa **Filomena DI FILIPPO** (cod. fisc. DFLFMN76R58L103V),
nata il 18.10.1976 a Teramo, ed ivi residente in Via B. Stoppa n. 6,
elettivamente domiciliata in Castelnuovo Vomano (TE) in Via
Nazionale n. 237, presso e nello studio dell'Avv. Monica Berardinelli
(cod. fisc. BRRMNC78P60A488A) che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere avvisi
e comunicazioni al seguente numero di fax 0861 507077 o al
seguente indirizzo pec monica.berardinelli@pec-avvocatiteramo.it.,
espone quanto a seguire.

ooooo

IN FATTO

La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento per la Classe di
Concorso A017- Discipline economico-aziendali ed è attualmente
inserita nelle c.d. graduatorie di circolo e di istituto, III Fascia.

La ricorrente in data 01.06.2006 conseguiva i titoli di abilitazione
all'insegnamento nelle suddette materie/classi di concorso dopo aver
frequentato con profitto la Scuola di Specializzazione
all'Insegnamento Secondario (SISS), con successivo inserimento nelle

graduatorie permanenti, divenute – con la legge 27 dicembre 2006 n.

296 - graduatorie ad esaurimento (all. 1).

L'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie permaneva fino all'aggiornamento delle stesse disposto nell'anno 2011 a seguito del relativo Decreto Ministeriale.

La Dott.ssa Di Filippo ometteva di presentare domanda di aggiornamento/permanenza nelle predette graduatorie per il triennio successivo nel termine indicato dal D.M. 44/2011, che stabiliva espressamente che *“a norma dell'art. 1, comma 1 bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”*. Tale termine di presentazione delle domande era stabilito in giorni 20 (venti) dalla pubblicazione sul sito internet del MIUR, ovvero la data del 01.06.2011.

La ricorrente, pertanto, veniva esclusa dalla graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2013, subendo, così, la cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni scolastici 2011/2013, e cioè per gli anni di vigenza delle stesse.

Nessuna comunicazione di cancellazione e/o esclusione da parte del Ministero veniva inviata alla ricorrente che, dunque, non poteva essere attinta dalle graduatorie *de quibus* per gli anni scolastici 2011/2013, quale possibile destinataria di incarichi per supplenze

e/o contratti a termine, nell'ambito della Provincia di Teramo, né, pacificamente, conseguire ulteriore punteggio utile ai fini di una possibile immissione in ruolo.

In data 01.04.2014, con D.M. 235/2014, veniva disposto dal Ministero l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, entro i termini ivi previsti.

Anche in tale occasione, parte ricorrente ometteva di presentare l'apposita domanda di aggiornamento/reinserimento nella graduatoria già di appartenenza, rimanendone, pertanto, ancora esclusa.

Successivamente, con domanda del g. 08.06.2016, la ricorrente presentava, a mezzo raccomandata a/r nonché a mezzo pec, domanda volta al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o permanenti per la Provincia di Teramo (all. 2), come da D.M. 495/2016.

Ad oggi, detta domanda non risulta essere stata accolta, posto che nessuna comunicazione al riguardo è pervenuta alla sig.ra Di Filippo e che la stessa, in ogni caso, risulta ancora esclusa dalla Graduatoria Provinciale (all. 3).

ooooo

IN DIRITTO E SUL FUMUS BONI IURIS

Questa difesa ritiene utile esaminare, per quanto possibile brevemente, la normativa in materia che si è succeduta negli anni.

Com'è noto, l'art. 1, comma 1 *bis* del D. L. n. 97/2004, convertito in

Legge n. 143/2004, stabiliva, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/2004 era subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché - a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini sopra indicati - era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Con la successiva Legge 296/2006 veniva previsto, all'art. 1 comma 605, che, con effetto dal g. 01.01.2007, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della L. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie "ad esaurimento", intendosi per tali delle graduatorie chiuse, fatto salvo l'inserimento di particolari categorie di docenti per il biennio 2007-2008, come espressamente previsto dalla norma.

Come giustamente evidenziato dalla giurisprudenza, "la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, appunto da permanenti a esaurimento, non implica tuttavia ex se la totale immobilità e/cristallizzazione di queste ultime, atteso che i limiti sono solo quelli chiaramente imposti dal legislatore, e dunque, nello specifico, soltanto il divieto di 'nuovi inserimenti'" (Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 90/2016).

In questa ottica, la possibilità di “reinserimento”, espressamente prevista dall’art.1 comma 1 bis del D.L. 97/2004, è stata pensata dal legislatore come meccanismo di salvaguardia delle posizioni dei soggetti già precedentemente inclusi, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione, ove i docenti interessati facciano domanda “entro il medesimo termine”.

La costante giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto interpreta la norma nel senso che “l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare” (Consiglio di Stato sez. IV 14/07/2014 n. 3616).

Tale interpretazione resta valida anche laddove si volesse valorizzare quanto stabilito dal successivo art. 9 del D.L. 70/2011 che ha modificato l’art. 1, comma 4, del D.L. 97/2004, prevedendo che “a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza”.

Appare *ictu oculi* che “tale disposizione, nel fare espresso riferimento ai soli ‘nuovi inserimenti’, appare inidonea a prevalere sul disposto di cui all’art. 1, comma 1 bis, ultimo periodo, del D.L. 97/2004 (tuttora in

vigore, in quanto mai abrogato), che fa riferimento ai 'reinserimenti'

(Corte di Appello di L'Aquila, sentenza n. 90/2016).

Il Ministero dell'Istruzione ha, quindi, posto in essere un vero e proprio illecito non permettendo, nel rispetto della normativa, ai docenti che avevano mancato di produrre domanda all'atto di uno dei periodici aggiornamenti delle Graduatorie, il loro reinserimento in corrispondenza degli aggiornamenti successivi.

Sulla questione, d'altra parte, era già intervenuto il Consiglio di Stato il quale, con la sentenza n. 3658/2014, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 42/2009, nella parte in cui prevedeva la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda, così onerando il docente che già figurava in graduatoria a riaffermare una volontà già espressa.

Non possono, dunque, non ritenersi illegittimi, ugualmente, i successivi **decreti ministeriali che debbono quindi essere - a sommo avviso della scrivente difesa - disapplicati**, posto che contrastano con la norma primaria cui avevano il compito di dare attuazione (un decreto ministeriale, infatti, non può negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge).

Invero, lo stesso D.M. 235/2014 non consente il reinserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento a quanti, già iscritti nelle graduatorie permanenti, non hanno partecipato alle procedure di integrazione ed aggiornamento bandite negli anni precedenti e pertanto sono stati cancellati dalle stesse.

Come noto, peraltro, l'impianto normativo che disciplina la materia anche per questo profilo è comunque quello contenuto nelle norme relative alla costituzione degli ambiti disciplinari, tra i quali il D.M. 354/1998, concernente la costituzione, in applicazione dell'art. 40, comma 10, della L. 449/1997, di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, nonché nell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. 296/2006 e art. 1 comma 1 bis L. 143/2004, che chiaramente comprendono la possibilità di presentare domanda di reinserimento entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento *ex novo* consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento.

Quei docenti, dunque, esattamente come l'odierna ricorrente, inseriti in graduatorie e che, involontariamente ovvero senza che sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di volontà certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omettevano di presentare domanda di aggiornamento, in virtù del citato art.1 comma 1 bis della L. 143/2004, devono essere reintegrati.

Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, per tutte le ragioni sopra esposte.

ooooo

SUL PERICULUM IN MORA

L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente al reinserimento in graduatoria è di facile evidenza e risiede nella maggiore possibilità per la ricorrente di essere convocata per incarichi e/o supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

La Dott.ssa Di Filippo, infatti, è attualmente inserita nella graduatoria c.d. di circolo e di istituto, III Fascia, per incarichi e supplenze brevi e saltuarie.

L'esclusione della ricorrente dal legittimo reinserimento, invero, sta arrecando alla stessa un evidente pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto - non essendo inserita in graduatoria - non può di certo aspirare ad avere un contratto di lavoro sia pur a tempo determinato con l'amministrazione resistente.

Inoltre, i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i diritti della ricorrente che, in assenza di incarichi non può maturare un punteggio utile per lo scorrimento in graduatoria, anche ai fini di un'eventuale nomina in ruolo.

Ma vi è di più.

L'art. 1, comma 96, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) prevede,

infatti, l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui
al comma precedente, dei soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso
pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a
serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di
personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado e dei
soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale
docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della L.
296/2006 e successive modificazioni, esclusivamente con il
punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data
dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento,
avvenuto per il triennio 2014-2017.

Al successivo comma 105, tale riforma prevede che le graduatorie ad
esaurimento, se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con
contratti di qualsiasi tipo e durata.

Dunque, l'urgenza del presente ricorso è più che provata, perché
qualora si completassero le assunzioni dei docenti presenti nelle
graduatorie ad esaurimento, queste perderebbero di efficacia,
restando così definitivamente preclusa alla ricorrente la possibilità di
ricevere incarichi di supplenza annuale o temporanea.

ooooo

Per tutto quanto sopra esposto, la Dott.ssa **Filomena Di Filippo**, *ut*

supra rappresentata, difesa e domiciliata,

chiede

che l'On. Tribunale di Teramo adito in funzione di Giudice del Lavoro,

contrariis reiectis, ritenuto sussistente il *fumus boni juris* ed il

periculum in mora, con decreto *inaudita altera parte* (attesa la palmare

fondatezza della pretesa della ricorrente anche alla luce della

giurisprudenza già citata), o con ordinanza, previa audizione delle

parti, Voglia, in accoglimento della domanda presentata in via

d'urgenza:

1) ritenere e dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente ad

essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento (III fascia) del

personale docente ed educativo per la Classe di concorso A017 per il

triennio 2014/2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante

e maturato alla data di cancellazione, come per legge per i motivi di

cui al presente ricorso e per quant'altro alla specie applicabile anche

d'ufficio;

2) conseguentemente ordinare al Ministero dell'Istruzione Università

e Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale

Trastevere 76/A, ed all'Ambito Territoriale (ex U.S.P.) di Teramo, in

persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Largo S. Carlo in

Teramo, di inserire e/o reinserire (quantomeno "con riserva" in attesa

della definizione del giudizio di merito) parte ricorrente nella

graduatoria ad esaurimento (III fascia) del personale docente ed

educativo per la Classe di concorso A017 per il triennio 2014/2017,

nella posizione e secondo il punteggio maturato alla data di cancellazione, come previsto per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto di parte ricorrente, ed ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della stessa ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la normativa di legge o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla Dott.ssa Di Filippo Filomena.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Con espressa riserva di agire per ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria, nella successiva fase di merito.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia estratto graduatoria del 2010 - Fascia 3 classe A017 - in cui risulta l'inserimento della ricorrente;
- 2) copia domanda di reinserimento del g. 08.06.2016 presentata dalla ricorrente e relativi avvisi di ricevimento per posta e per pec;
- 3) copia estratto graduatoria del 2016 - Fascia 3 classe A017 - in cui non risulta il reinserimento della ricorrente

ooooo

ISTANZA

PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX

ART. 151 C.P.C.

premessò

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della Dott.ssa

Di Filippo Filomena al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento per le classi concorsuali meglio precisate in ricorso; •

- che ai fini della regolare integrazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dovrà essere notificato a tutti i controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento della domanda di parte ricorrente, verrebbero "scavalcati" in graduatoria dalla ricorrente; •

- che i controinteressati oltre ad essere gli attuali iscritti nelle graduatorie sono anche i docenti che, come l'odierna ricorrente, risultano esser stati illegittimamente cancellati e che hanno presentato ricorso giudiziale per la tutela dei rispettivi diritti violati dagli odierni convenuti, nonché tutti i docenti che, nelle more del presente giudizio, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale provinciale di Teramo relativamente alle classi di concorso in cui risulta, o comunque, dovrebbe risultare iscritta la ricorrente;

ritenuto •

- che in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati, nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per ultimo l'eccessiva onerosità anche in termini temporali - attesa peraltro l'urgenza cui si ispira l'instaurata procedura *ex art. 700*

c.p.c. - la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe

impossibile e/o quantomeno eccessivamente onerosa ed in contrasto

con la *ratio* dello stesso procedimento cautelare;

considerato •

- che anche la notificazione per pubblici proclami e la pubblicazione

sulla G.U. non appare comunque idonea al fine (*“Non pare possa*

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -

potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del

foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei

quali il sunto del ricorso viene pubblicato” - Consiglio di Stato sez. IV,

sentenza n. 106/1990); •

- che già il TAR Lazio ha più volte disposto, in alternativa alla notifica

per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso, e/o di un sunto

dello stesso, sul sito internet e del ramo di amministrazione

competente in relazione alle singole fattispecie (ad es., Tar Lazio

ordinanze nn.176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); •

- che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via

ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze

collettive; •

- che sullo stesso sito internet del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca vi è apposita bacheca dedicata alla

pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza; •

- che da quanto emerge dalla stessa “bacheca” sopra citata, tutti i

Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato

la notifica nelle forme oggi richieste.

Tutto ciò premesso la ricorrente, *ut supra*, fa istanza affinché la S.V.

Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con

modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per

pubblici proclami, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

quanto ai controinteressati, nei confronti di tutti i docenti

attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di

tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A017,

vigente per gli anni scolastici 2014/2017, attraverso la pubblicazione

sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: a) autorità

giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del

ricorso e data di udienza; b) nominativo delle parti e sunto dei motivi

del ricorso; c) indicazione dei controinteressati indicati come "tutti i

docenti attualmente inseriti e/o che verranno inseriti nelle

graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali

italiani, per la classe di concorso A017, vigente per gli anni scolastici

2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe

di concorso), nell'ambito territoriale della provincia di Teramo"; d)

testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza;

quanto alle amministrazioni convenute: mediante consegna di copia

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, ove sono

domiciliate *ope legis*, alla Via Buccio da Ranallo n. 65

Ai soli fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, trattandosi di


controversia individuale i lavoro o concernente rapporti di pubblico impiego, esso è pari

ad € 259,00.

Salvis iuribus.

Castelnuovo Vomano, 6 ottobre 2016

Avv. Monica Berardinelli



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta Filomena Di Filippo delega l'Avv. Monica Berardinelli del Foro di Teramo a rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente giudizio, ivi compresa la fase dell'esecuzione, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le facoltà di transigere, incassare, rinunciare agli atti, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto Decreto Legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i dati personali forniti, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. Elegge domicilio presso lo studio del nominato difensore, sito in Castelnuovo Vomano (TE) alla Via Nazionale n. 237.


Castelnuovo Vomano, 5.10.2016

Filomena Di Filippo



E' vera la firma che precede

Avv. Monica Berardinelli



07 OTT. 2016

N. R.G. 1609/2016



TRIBUNALE di TERAMO
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c. e la necessità di vagliare la fondatezza della domanda cautelare nel contraddittorio delle parti ed alla luce della eventuale evoluzione normativa;

FISSA

- **per la trattazione del procedimento cautelare**, l'udienza di discussione del **29/11/2016 09:00** facendo obbligo a parte ricorrente di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 30.11.2016 ed invitando le parti convenute a costituirsi, per la fase cautelare, almeno due giorni prima dell'udienza;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A017, vigente per gli anni 2014/2017 ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata.

PQM

Autorizza, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe di concorso A017, vigente per gli anni 2014/2017 a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, con le modalità proposte nel medesimo ricorso, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito;

Autorizza ed invita le parti a fornire copia informatica dei rispettivi scritti difensivi al seguente indirizzo di posta elettronica: daniela.matalucci@giustizia.it

Teramo, 18/10/2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Daniela Matalucci

